

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 19/A (parte I)

presentata dai Consiglieri regionali  
MELE - MUNDULA - GIAGONI - MULA - COCCIU - MURA - SECHI - ENNAS - PIRAS -  
MANCA Ignazio - CANU - SAIU

il 12 giugno 2019

Disposizioni in materia di status di consigliere regionale

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente legge si compone di tre capi e 16 articoli. Ad essa sono, inoltre, allegate due tabelle e una copia dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 1 descrive le finalità della legge e il suo ambito di applicazione. In particolare l'articolo richiama, da un lato, le disposizioni della legislazione statale che obbligano le regioni a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in erogazione, o ancora da erogare, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale (legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per 1 anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)); dall'altro, le disposizioni statali che consentono alle regioni di disciplinare un sistema contributivo per i consiglieri regionali sostitutivo del precedente regime (decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)). L'articolo richiama inoltre l'intesa (allegata alla proposta) sancita, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 3 aprile 2019, così come disposto dalla già citata legge statale di principio, mediante la quale sono stabiliti i parametri e i criteri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi ai quali le regioni devono conformarsi. In proposito è utile precisare che, mentre alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica viene riconosciuto il potere di disciplinare con atti normativi interni la materia previdenziale, ai consigli regionali tale potere è precluso. Gli assegni vitalizi da rideterminare, quindi, non hanno natura previdenziale (pur essendo assimilabili alle pensioni dal punto di vista fiscale); parallelamente, anche le somme che percepiranno i consiglieri dalla XVI Legislatura in poi, in seguito alla cessazione del mandato possiedono natura di "indennità differita". Questa è, infatti, la più corretta denominazione adottata dai proponenti del presente testo.

L'articolo 2 prevede la disciplina della rideterminazione degli assegni vitalizi diretti e indiretti: sia quelli in corso di erogazione, sia quelli non ancora erogati (ad esempio per mancato compimento dell'età prevista dalla legge), sia quelli sospesi (ad esempio in caso di rielezione di un consigliere che in precedenza aveva già maturato il diritto a percepire l'assegno vitalizio). L'articolo, al comma 2, descrive l'operazione matematica, stabilita in sede di intesa, con la quale si ottiene la rideterminazione dell'assegno vitalizio: il montante contributivo maturato nel tempo da ciascun avente diritto (determinato secondo le modalità di cui all'articolo 3, deve essere moltiplicato per un coefficiente di trasformazione (definito nella tabella 1 allegata alla proposta e mutuata dalla citata intesa) che varia in corrispondenza dei diversi periodi di contribuzione e dell'età anagrafica del titolare (da un minimo di 45 a un massimo di 77 anni di età) al momento della decorrenza dell'assegno.

Sempre ai fini della rideterminazione degli assegni vitalizi, mediante la medesima tabella 1 è inoltre possibile calcolare i periodi maturati inferiori a un anno.

Il comma 4 dell'articolo 2 contiene una "clausola di salvaguardia": la clausola assicura che l'assegno vitalizio rideterminato non risulti inferiore a una soglia ritenuta ragionevole in sede di intesa in modo che venga comunque assicurato un diritto maturato nel tempo e sul quale si è consolidato un legittimo affidamento.

A seconda delle diverse discipline regionali e delle differenti modalità di calcolo, infatti, è stato verificato che la sola applicazione dei coefficienti di trasformazione sopra citati in molti casi comporterebbe risultati sproporzionati sia in eccesso che in difetto. Per questo la disposizione prevede che l'assegno vitalizio rideterminato non debba essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno in corso di erogazione (o non ancora erogato o sospeso) le aliquote contenute in una seconda tabella allegata alla legge (la tabella 2), anch'essa definita in sede di intesa. L'applicazione di tali aliquote, calibrate per diverse fasce di importi degli assegni, variano a seconda della differenza in termini percentuali tra l'assegno vitalizio spettante sulla base della legislazione vigente e l'assegno rideterminato con le modalità sopra descritte. Una ulteriore "clausola di salvaguardia" è inoltre prevista al comma 5 dell'articolo 2: essa impedisce che l'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato sia inferiore a due volte il trattamento minimo INPS (a meno che l'assegno in godimento non sia già inferiore a tale soglia). In pratica, poiché il trattamento minimo INPS ammonta a euro 513, l'assegno vitalizio non può essere inferiore a 1.026 euro.

Il comma 6 dell'articolo 2 prevede un ulteriore meccanismo di "aggiustamento": secondo quanto sancito nella lettera c) del punto 1) dell'intesa, infatti, la spesa complessiva per gli assegni vitalizi non può essere superiore alla spesa necessaria per erogare gli assegni come rideterminati dalla nuova disciplina, incrementata fino al 26 per cento. Questa clausola, prevedendo l'incremento della spesa complessiva entro una determinata soglia, consente ancora una volta di garantire una "equa" rideterminazione dell'assegno individuale in modo che, mediante il solo calcolo di rideterminazione iniziale dell'assegno, non risultino diminuzioni e sperequazioni sproporzionate derivanti, in particolare, dai differenti metodi di calcolo fino ad ora vigenti nelle diverse regioni. Solo nel caso in cui la spesa complessiva dovesse superare la suddetta soglia di incremento, il comma 6 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle aliquote di cui alla tabella 2 (già citate nella descrizione del comma 4 del medesimo articolo 2) incrementate fino a raggiungere il limite di spesa.

Ancora per ragioni di equità e di armonizzazione delle differenti situazioni, i commi 7 e 8 dell'articolo 2 prevedono ulteriori "clausole di salvaguardia": il comma 7 prevede la disapplicazione delle aliquote previste dal comma 4 (sopra descritte), nel caso in cui, senza la loro applicazione, l'assegno rideterminato con il metodo di calcolo contributivo, sia più favorevole; il comma 8 prevede che l'assegno rideterminato, in qualsiasi modo, non superi l'importo dell'assegno vitalizio in erogazione.

Tutti gli "elementi compensativi" appena descritti, come accennato, garantiscono un intervento proporzionato e sono posti a salvaguardia del principio del legittimo affidamento di situazioni che si sono consolidate nel tempo. A questo proposito è utile ricordare che, in materia di interventi sui vitalizi dei consiglieri regionali, il principio del legittimo affidamento viene considerato di preminente rilievo anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale: si veda, ad esempio, la sentenza n. 108 del 19 marzo 2019 con la quale la Corte costituzionale, seppur per profili differenti da quelli che si intendono introdurre con la presente proposta, non ha ritenuto illegittima una legge regionale del Trentino-Alto Adige che ha inciso retroattivamente sulla disciplina dei vitalizi.

L'articolo 3 prevede la modalità di calcolo del "montante contributivo" che costituisce la base sulla quale si effettuano le operazioni appena descritte, disciplinate all'articolo 2. Il "montante contributivo" è calcolato sulla base di una serie di dati individuali (periodi di contribuzione, contribuzione di reversibilità, prima data di erogazione del vitalizio e altri dati elencati al comma 1 dell'articolo 3 che sono stati ripresi dalla "nota metodologica" per il ricalcolo degli assegni vitalizi allegata alla più volte citata intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni. Sempre in sede di intesa si è inoltre stabilito di incrementare la "base imponibile contributiva" sulla quale calcolare l'assegno vitalizio, con la maggiorazione prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ossia l'incremento del 18 per cento della "base pensionabile" stabilita per il trattamento di quiescenza dei "dipendenti civili", anche in questo caso l'intento delle parti dell'intesa è stato quello di prendere come riferimento il modello adottato dalla Camera per la rideterminazione dei vitalizi dei deputati. Anche la Camera ha infatti utilizzato la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce la quota di contributi a carico dell'Ente (il Consiglio regionale): tale quota è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere. Anche in questo caso la cifra (2,75) è quella determinata in sede di intesa e, ancor prima, contenuta nella delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera che ha disposto la rideterminazione dei vitalizi dei deputati cessati dal mandato.

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede la rivalutazione del "montante contributivo". Il montante è rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno facendo riferimento a un tasso annuo che tiene conto della variazione media quinquennale del PIL calcolata dall'ISTAT per il quinquennio precedente l'anno da rivalutare. La rivalutazione, sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 5, avviene sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

L'articolo 4 prevede la modalità di calcolo per la rideterminazione degli assegni indiretti (di reversibilità). Per determinare l'ammontare di tali assegni si prende in considerazione l'assegno vitalizio, come rideterminato dalla presente proposta di legge, e si applicano le percentuali attualmente previste per gli assegni di reversibilità.

L'articolo 5 prevede le modalità di rivalutazione degli assegni vitalizi diretti e indiretti rideterminati. Tale rivalutazione si differenzia dalla rivalutazione del montante contributivo prevista dal già descritto comma 5 dell'articolo 3. Mentre la rivalutazione del montante contributivo opera fino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio, la rivalutazione degli assegni rideterminati, di cui all'articolo 5, opera a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione. In questo caso la rivalutazione automatica annuale è effettuata sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

Il capo II della presente proposta, come accennato in precedenza (articolo 1), prendendo come riferimento la legislazione statale (il decreto legge n. 174 del 2012) prevede la disciplina del sistema

contributivo per i Consiglieri regionali che, a partire dall'attuale legislatura, consentirebbe ai medesimi di percepire una indennità differita al compimento dell'età anagrafica indicata nella legge.

Come precisato nell'articolo 6 della proposta, la possibilità di percepire tale indennità è facoltativa e opera fin dall'inizio della legislatura in corso (articolo 8). Le condizioni fondamentali per l'erogazione dell'indennità differita ai consiglieri cessati dalla carica consistono nell'aver compiuto 65 anni di età e nell'aver esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni anche non consecutivi. L'abbassamento dell'età fino ai 60 anni è prevista in caso di ulteriori anni di mandato consiliare dopo il quinto. I contributi non possono essere restituiti a meno che il consigliere non abbia conseguito il requisito minimo dei 5 anni di mandato (articolo 9).

Gli articoli 10 e 11 disciplinano nel dettaglio la modalità di calcolo per la determinazione dell'indennità differita. Il montante individuale è ottenuto applicando sulla base imponibile una quota mensile a carico del consigliere (8,80 per cento della base imponibile) e una quota a carico del consiglio (2,75 volte la quota a carico del consigliere). Il montante dei contributi versati è moltiplicato per un coefficiente di trasformazione previsto dalla legislazione statale ed è rivalutato con l'applicazione di un tasso annuo di capitalizzazione calcolato in base alla variazione media quinquennale del PIL.

Anche per l'indennità differita operano i casi di esclusione collegati alle condanne penali previste dalla legislazione statale (articolo 14).

Il capo III, infine, prevede la norma finanziaria (articolo 15) e l'entrata in vigore (articolo 16). Quest'ultima disposizione, come stabilito in sede di intesa, prevede che la rideterminazione degli assegni vitalizi operi dal 1° gennaio 2020.

### **Relazione tecnica-finanziaria ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11**

(Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23) sugli oneri recati dal capo II (Norme in materia di indennità differita)

#### Contribuzione a carico del singolo consigliere regionale

Tabella A

Base imponibile contributiva (indennità consiliare lorda)	euro 6.600,00
Aliquota contributiva	8,80 punti percentuali della base imponibile
Contribuzione mensile a carico del consigliere	euro 580,80
Contribuzione annuale a carico del consigliere	euro 6.969,60

## Contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale

Tabella B

Base imponibile contributiva (indennità consiliare lorda)	euro 6.600,00
2,75 volte la contribuzione mensile a carico del consigliere	euro 1.597,20
Contribuzione mensile totale a carico del Consiglio	euro 1.597,20 * n. 60 consiglieri = euro 95.832,00
Contribuzione annuale totale a carico del Consiglio	euro 95.832,00 * n. 12 mensilità = euro 1.149.984,00
Spesa stimata per XVI legislatura	euro 1.149.984 * n. 5 annualità = euro 5.749.920,00 (*)

## Copertura finanziaria

Agli oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale derivanti dall'attuazione del capo II pari ad euro 1.149.984 annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte per il triennio 2019-2021 tramite incremento, in termini di cassa e competenza per l'anno 2019 e di sola competenza per gli anni 2020 e 2021, degli stanziamenti iscritti in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2021 e corrispondente riduzione per gli stessi anni degli stanziamenti iscritti in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1.

Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con deliberazione del Consiglio di approvazione del bilancio interno dei singoli esercizi finanziari.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente e relatore - LOI, Vice presidente - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - MANCA Ignazio - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo

pervenuta il 10 luglio 2019

La Prima Commissione, nella seduta del 4 luglio 2019, ha inserito all'ordine del giorno il testo della proposta di legge n. 19 stabilendo, all'unanimità, di stralciare il capo II della medesima contenente la disciplina per la cosiddetta "indennità differita". Come è emerso dal dibattito in Commissione, tale scelta nasce dall'intento di valutare in modo più approfondito l'opportunità di prevedere questo istituto già adottato da numerose regioni e basato sulla disciplina in vigore presso la Camera dei deputati.

La Commissione, in seguito allo stralcio, nella medesima seduta del 4 luglio, ha dunque preso in esame il capo I della proposta di legge approvando all'unanimità i singoli articoli e inserendo, come si specificherà in seguito, un apposito capo che contiene la disposizione sull'invarianza della spesa. Ha quindi licenziato il testo nel suo complesso, che è divenuto proposta di legge n. 19/A (parte I), e ha nominato il sottoscritto quale relatore per l'Aula.

Come è noto il testo licenziato dalla Prima Commissione, composto complessivamente da sette articoli, un allegato e due tabelle, reca disposizioni per l'attuazione della disciplina introdotta dal bilancio di previsione dello Stato per il 2019 e si conforma all'intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siglata il 3 aprile di quest'anno.

La normativa e l'intesa citate, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del coordinamento della finanza pubblica, hanno impegnato le singole regioni a rideterminare, in riduzione, la disciplina dei cosiddetti "vitalizi" già in essere in favore dei consiglieri regionali, prevedendo come sanzione, in caso di inadempimento entro i termini, la riduzione di una considerevole quota dei trasferimenti erariali. Nel caso della Regione sarda le misure interessano i consiglieri che hanno ricoperto la carica fino alla Quattordicesima legislatura (2009-2014).

Rispetto al testo del proponente, la Commissione ha inserito uno specifico articolo relativo alla norma finanziaria in quanto la disciplina approvata, prevedendo un evidente risparmio di spesa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Gli altri articoli approvati dalla Commissione, invece, risultano identici a quelli contenuti nel capo I del testo del proponente che riproducono i criteri, stabiliti nell'intesa citata, per la rideterminazione dei vitalizi. La Commissione, sotto questo aspetto, si è dunque attenuta a quanto già stabilito in sede di Intesa al fine di rispettare, in nome del principio di leale collaborazione, gli impegni assunti in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al fine di svolgere entro i termini indicati dalla legge statale gli ulteriori adempimenti conseguenti all'approvazione della legge regionale, si formula all'Aula l'auspicio di approvare la legge in tempi rapidi.

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Capo I

## Capo I

Finalità e norme per la rideterminazione degli  
assegni vitalizi diretti e indiretti

Finalità e norme per la rideterminazione  
degli assegni vitalizi diretti e indiretti

## Art. 1

## Art. 1

## Finalità e ambito di applicazione

## Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge regionale reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e di quelle contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)), conformandosi alla intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (allegato 1 alla presente legge).

1. La presente legge regionale reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (allegato 1 alla presente legge).

## Art. 2

## Art. 2

## Rideterminazione

## Rideterminazione

1. Sono oggetto della disciplina di cui al presente capo gli assegni vitalizi diretti e indiretti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerato il loro importo lordo.

(identico)

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi a quarantacinque anni di età; per età anagrafiche superiori ai settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio in corso di erogazione, non ancora erogato o sospeso, le aliquote di cui alla tabella 2 allegata, approvate dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e individuate in ragione della differenza espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo al momento dell'applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1) dell'Intesa, le aliquote base della tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio ridetermi-



nato ai sensi dei commi 2 e 3 sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato con le aliquote di cui alla tabella 2 ai sensi del comma 4, non trova applicazione la medesima tabella.

8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può, comunque, superare l'importo dell'assegno vitalizio in erogazione.

### Art. 3

#### Montante contributivo

1. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei seguenti dati individuali:

- a) periodi di contribuzione, eventualmente anche per più periodi non consecutivi;
- b) contribuzione di reversibilità;
- c) contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura;
- d) prima data di erogazione del vitalizio; in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, occorre fare riferimento anche alla data della ripresa dell'erogazione del vitalizio;
- e) data di nascita;
- f) titolarità del vitalizio, diretto o indiretto.

2. La base imponibile contributiva, per ragioni di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere.

4. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi secondo il calendario solare.

5. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dal-

### Art. 3

#### Montante contributivo

(identico)

la variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Art. 4

Assegni indiretti

1 L'assegno indiretto è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dal "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e dal "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura".

Art. 5

Rivalutazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti come derivanti dalla rideeterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideeterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4

Assegni indiretti

(identico)

Art. 5

Rivalutazione

(identico)

## Capo I bis

## Norma finanziaria e entrata in vigore

## Art. 5 bis

## Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

## Art. 5 ter

## Entrata in vigore

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

2. A partire dalla decorrenza degli effetti di cui al comma 1, sono disapplicate le norme del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura" in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## Capo II

## Norme in materia di indennità differita a partire dalla XVI Legislatura

(stralciato)

## Capo II

## Norme in materia di indennità differita a partire dalla XVI Legislatura

## Art. 6

## Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 174 del 2012, a decorrere dalla XVI Legislatura regionale, i consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, hanno facoltà di

## Art. 6

## Ambito di applicazione

(stralciato)

chiedere un'indennità differita, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge, corrisposta in dodici mensilità.

## Art. 7

## Trattenute sulle indennità di carica

1. Ai consiglieri regionali che richiedano l'indennità differita è operata una trattenuta sull'indennità consiliare al lordo nella misura stabilita dall'articolo 11, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha effetto la predetta opzione.

## Art. 8

## Versamenti volontari

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica possono avanzare, con una comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, la richiesta di effettuare i versamenti relativi alle mensilità pregresse necessari per maturare l'indennità differita di cui all'articolo 6.

## Art. 9

## Diritto all'indennità differita

1. I consiglieri di cui all'articolo 6, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del

## Art. 7

## Trattenute sulle indennità di carica

(stralciato)

## Art. 8

## Versamenti volontari

(stralciato)

## Art. 9

## Diritto all'indennità differita

(stralciato)

mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno, previo versamento della contribuzione dovuta.

4. Per i contributi versati a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, e ne faccia richiesta.

#### Art. 10

##### Sistema contributivo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

#### Art. 11

##### Montante contributivo individuale

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base

#### Art. 10

##### Sistema contributivo

(stralciato)

#### Art. 11

##### Montante contributivo individuale

(stralciato)

composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità consiliare lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. L'importo dell'indennità differita è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

#### Art. 12

##### Decorrenza dell'indennità differita

1. L'indennità differita dei consiglieri di cui all'articolo 6 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso

#### Art. 12

##### Decorrenza dell'indennità differita

(stralciato)

dei requisiti di cui all'articolo 9, l'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

#### Art. 13

##### Sospensione

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato, sia rieletto membro del Consiglio regionale o sia eletto deputato al Parlamento nazionale o europeo ovvero nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato, il pagamento dell'indennità differita di cui già gode resta sospeso per tutta la durata del mandato o dell'incarico.

2. Alla cessazione del nuovo mandato presso il Consiglio regionale, il Parlamento nazionale o europeo, sarà ripristinato il pagamento dell'indennità differita ricalcolato sulla base dell'ulteriore periodo di contribuzione.

3. Alla cessazione dall'incarico di Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato è ripristinato il pagamento dell'indennità differita calcolato secondo il periodo di contribuzione maturato prima dell'incarico.

#### Art. 14

##### Esclusione dell'indennità differita

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge n. 174 del 2012, l'indennità differita è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai

#### Art. 13

##### Sospensione

(stralciato)

#### Art. 14

##### Esclusione dell'indennità differita

(stralciato)

pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

### Capo III

Norma finanziaria e entrata in vigore

#### Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale derivanti dall'attuazione del capo II, pari ad euro 1.149.984,00 annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte per il triennio 2019-2021 tramite incremento, in termini di cassa e competenza per l'anno 2019 e di sola competenza per gli anni 2020 e 2021, degli stanziamenti iscritti in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2019-2021 e corrispondente riduzione per gli stessi anni degli stanziamenti iscritti in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli

### Capo III

Norma finanziaria e entrata in vigore

(stralciato)

#### Art. 15

Norma finanziaria

(stralciato)



oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con deliberazione del Consiglio di approvazione del bilancio interno dei singoli esercizi finanziari.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

2. A partire dalla decorrenza degli effetti di cui al comma 1, sono disapplicate le norme del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura" in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

(stralciato)



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n.56/CRS del 3 aprile 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

*DP*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTO** il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

**VISTE** le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

**CONSIDERATO** l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

**VISTE** le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTE** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizie delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

**CONSIDERATO** inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

**CONSIDERATA** l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

**CONSIDERATO** che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/A1 del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**CONSIDERATO** che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e Province autonome;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

**CONSIDERATO** che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

## SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

**Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma**

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

*RR*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.


2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore: A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (F01).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario  
Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente  
Sen. Erika Stefani

## NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età.

Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

Coefficients di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

<i>età</i>	<i>1976-1985</i>	<i>1986-1995</i>	<i>1996-2009</i>	<i>2010-2012</i>	<i>2013-2015</i>	<i>2016-2018</i>
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817



Tabella 2

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	o Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%*	22,95%*
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

\* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto *dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI  
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE  
DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME